



Comune
di Molinella
Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 26/07/2014

Modificato con deliberazione di C.C. n. 58 del 29/09/2014

Modificato con deliberazione di C.C. n. 16 del 29/03/2017

Modificato con deliberazione di C.C. n. 03 del 19/02/2018

Modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 25/02/2019

Modificato con deliberazione di C.C. n. 38 del 30/06/2021

INDICE

CAPO I -NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione e oggetto del regolamento
- Art. 1bis – Definizione di rifiuto
- Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti (articolo abrogato dal 1/1/2021)
- Art. 3 – Rifiuti assimilati agli urbani (articolo abrogato dal 1/1/2021)
- Art. 4 – Soggetto attivo
- Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6 – Soggetti passivi
- Art. 7 – Esclusioni
- Art. 8 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 8bis – Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
- Art. 9 – Superficie degli immobili

CAPO II- TARIFFE

- Art. 10 – Costo di gestione
- Art. 11 – Determinazione della tariffa
- Art. 12 – Articolazione della tariffa
- Art. 13 – Periodi di applicazione del tributo
- Art. 14 – Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 – Occupanti le utenze domestiche
- Art. 16 – Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17 – Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18 – Scuole statali
- Art. 19 – Tributo giornaliero
- Art. 20 – Tributo provinciale

CAPO III - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 21 – Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 22 – Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani
- Art. 22 bis – Agevolazione tari utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria 2021
- Art. 22 ter – Agevolazione tari utenze domestiche a seguito emergenza sanitaria 2021
- Art. 23 – Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 24 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

CAPO IV - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 25 – Obbligo di dichiarazione
- Art. 26 – Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 27 – Poteri del comune
- Art. 28 – Accertamento
- Art. 29 – Sanzioni
- Art. 30 – Riscossione
- Art. 31 – Dilazioni di pagamento e interessi
- Art. 32 – Rimborsi
- Art. 33 – Somme di modesto ammontare
- Art. 34 – Contenzioso

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 34 bis – Trattamento dei dati personali
- Art. 35 – Entrata in vigore e abrogazioni

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1

ISTITUZIONE E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, come previsto dalla rt. 1 commi 641 e ss. Della L. 147/13 e ss.mm.ii. non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del citato art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 1 bis

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI(articolo abrogato dal 1/1/2021)

ART. 3

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI (articolo abrogato dal 1/1/2021)

ART. 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie dei locali ed aree assoggettati al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile.

ART. 5

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Definizioni:
 - a) *locali*: strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*: superfici prive di "locali" di cui alla lett. a). Ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, i parcheggi scoperti;
 - c) *utenze domestiche*: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (ad es. gas e luce) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente potenzialità di produzione rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità e finché queste condizioni permangono. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa. Qualora non sia distinguibile la superficie è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
7. Le superfici dei locali utilizzati come attività di bed & breakfast ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza sono inquadrati come utenze domestiche al pari dei locali adibiti ad uso abitativo, il cui numero di componenti della famiglia residente è maggiorato in base al numero di posti letto così come evidenziato nella denuncia di inizio attività presentata presso il Comune. In caso di variazioni del numero dei posti letto l'utenza viene aggiornata sulla base delle informazioni trasmesse dagli uffici comunali. Il numero di componenti su cui calcolare la tassa non potrà essere superiore a 6 come previsto dalla classificazione del DPR 158/99 per le utenze domestiche.

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
 - b. per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, nonché nel caso di immobile arredato concesso in affitto, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

ART. 7

ESCLUSIONE

1. Sono esclusi da tassa i locali e le aree oggettivamente insuscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1 comma 641 L 147/13) di cui all'art. 183 co 1 lettera b ter D.Lgs 152/2006.
Presentano le caratteristiche di cui al comma 1 i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di

variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

2. Sono tali a titolo esemplificativo:

- a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili;
- b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili o comunque i locali ove non vi sia di regola presenza umana;
- d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; sono assoggettati i locali adibiti a magazzini uffici nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina;
- h. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- i. gli immobili strumentali all'attività agricola e all'allevamento (locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, fienili silos, stalle ad esclusione della parte abitativa della casa colonica) e florovivaista limitativamente alle serre a terra;
- j. i locali con altezza inferiore a m. 1.50.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio, da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

5. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- sono esclusi dal tributo sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi e simili;
- sono assoggettati al tributo gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine, le sale di degenza, le abitazioni, le sale di aspetto e i vani accessori.

6. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e di transito e sosta gratuita dei veicoli in quanto non suscettibili di produrre rifiuti.

ART. 8

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuata e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, mediante idonea documentazione. Per superficie non soggette a tassazione si intende quella parte occupata dai macchinari destinati alla produzione. Al fine della determinazione della superficie tassabile fa fede la superficie già dichiarata o accertata in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti.

2. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti

speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

3. Non sono inoltre soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

4. Per le utenze non domestiche di seguito indicate, ai sensi dell'art.1 commi 649 e 682 della L.147/13, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le seguenti percentuali distinte:

ATTIVITA'	% abbattimento
- lavanderie a secco, tintorie non industriali	20 %
- laboratori fotografici, eliografie	20 %
- autoriparatori, elettrauto, carrozzieri	30 %
- gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10 %
- laboratori di analisi	15 %
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10 %
- laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	40 %
- metalmeccanici e fabbri	15 %
- falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine	20 %
- tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20 %
- marmisti e lapidei	30 %

5. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma 4, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 649, ultimo periodo, della L.147/13, per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto - nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo - della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

7. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

8. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

ART. 8-BIS

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune, via PEC, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.
4. Il modello, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa/attività, dovrà indicare: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC a pena di decadenza entro il 28 febbraio di ciascun anno. Entro tale termine l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni,

attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

ART. 9

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

- 1.** Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2.** Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 3.** Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
- 4.** La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 5.** Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

CAPO II TARIFFE

ART. 10

COSTO DI GESTIONE

- 1.** Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 2.** In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
- 3.** Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
- 4.** Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 5.** Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

ART. 11

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- 1.** Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2.** La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3.** La tariffa è determinata, sulla base del Piano Finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine stabilito dalla normativa vigente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ART. 12

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, secondo quanto stabilito dall'art. 21 comma 3.

ART. 13

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 15

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri

presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio/educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario, e di fatto non utilizzati, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari a 2.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa, comunque dovuta, per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato a).

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla misura camerale o da altri elementi.

ART. 18

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33 bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 19 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 20 TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

CAPO III RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 21 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa unitaria variabile della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:
 - a. per le utenze immobiliari tenute a disposizione, utilizzate da utenze domestiche in cui non sono presenti soggetti residenti, a tali fattispecie è applicata una riduzione della tariffa nella misura del 30% alla tariffa determinata ai sensi dell'art. 15 comma 3;
 - b. per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, per l'esercizio dell'attività la riduzione è stabilita nella misura del 20%;

- c. abitazioni occupate da soggetti passivi di nazionalità italiana iscritti all'aire – come tali residenti all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che l'immobile sia a loro esclusiva disposizione e in quanto tale resti inutilizzato: riduzione 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. E' prevista una riduzione della tariffa connessa con i conferimenti nel Centro di Raccolta Stazione Ecologica Attrezzata nel rispetto del Regolamento approvato con Delibera n. 60/C/2020. La riduzione relativa alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuti differenziali conferiti in stazione ecologica attrezzata nel corso dell'intero anno solare secondo la seguente formula: sconto pari a 0,05 euro/Kg di rifiuto conferito in stazione ecologica fino ad un ammontare massimo di sconto pari al 10% del tributo dovuto. Non si accordano le riduzioni per importi inferiori a 10 euro. La reportistica su base annuale verrà trasmessa dal centro di raccolta al servizio competente entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione della tassa del 5%. La suddetta riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno di tassazione, di apposita istanza da presentare all'ufficio ambiente, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, corredata dalla documentazione che dimostri l'acquisto o il comodato d'uso o la effettiva disponibilità dell'apposito contenitore. Al fine della corretta applicazione della riduzione l'ufficio ambiente trasmette, entro il 1 marzo dell'anno di tassazione, all'ufficio tributi elenco delle riduzioni/variazioni intervenute nell'anno precedente.

ART. 22

AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo
3. La riduzione fruibile è determinata in funzione dell'incidenza dei quantitativi dei rifiuti avviati al riciclo pari almeno al 50% della produzione annua complessiva definita dai Kd della categoria di appartenenza.
4. La riduzione fruibile in ogni caso non può superare il 35% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza, comprensiva di ogni eventuale ulteriore sconto, ed è determinata in funzione dell'incidenza dei quantitativi dei rifiuti avviati al recupero rispetto a quelli della produzione complessiva definita dai Kd della categoria di appartenenza nella misura max indicata nell'allegato b).
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, consegnando copia dei formulari, entro il 30 aprile dell'anno successivo. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
6. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

ART 22 bis

AGEVOLAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA 2021

Per l'annualità di competenza 2021 si ritiene opportuno introdurre una riduzione tariffaria ex art. 660 della Legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa dell'emergenza sanitaria, collegata alla diffusione del virus Covid-19, siano costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.

La suddetta riduzione è così articolata:

a) riduzione del 50% della quota fissa e del 100% della quota variabile a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi:

- classe 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto eccetto le attività relative alle seguenti Associazioni e Istituzioni: Politiche - Sindacali – Religiose, Ass.Tecn.-Economiche, Enti di Assistenza, Enti Pubblici non economici, Istituti Religiosi
- classe 2 cinematografi
- classe 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi limitatamente alle attività sospese a seguito di provvedimenti nazionali e regionali
- classe 7 Alberghi con ristorante
- classe 8 Alberghi senza ristorante
- classe 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli limitatamente alle attività sospese a seguito di provvedimenti nazionali e regionali
- classe 15 negozi particolari ecc. limitatamente alle attività sospese a seguito di provvedimenti nazionali e regionali
- classe 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- classe 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- classe 23 Mense birrerie ecc. limitatamente alle attività sospese a seguito di provvedimenti nazionali e regionali
- classe 24 Bar, caffè, pasticceria
- classe 26 Plurilicenze alimentari e/o miste limitatamente alle attività sospese a seguito di provvedimenti nazionali e regionali
- classe 27 ortofrutta, pescheria fiori e piante limitatamente alle attività sospese a seguito di provvedimenti nazionali e regionali
- classe 30 discoteche

b) riduzione del 50% della TARI su ulteriori attività, non ricomprese nelle categorie precedenti interessate dall'emergenza sanitaria concesse su istanza del contribuente. Tale riduzione è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2021 in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

7. La riduzione di cui alla lettera a) trova automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria. Pertanto, ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto, il Comune consulta d'ufficio la banca dati TARI e su tali basi viene quantificata la tassa risultante dovuta per l'annualità 2021

8. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute anche in deroga al limite del 70% del tributo dovuto di cui all'articolo 24 "Cumulo di riduzioni e agevolazioni."

ART 22 ter

AGEVOLAZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA 2021

Per l'annualità di competenza 2021, di cui all'art. 53 del Sostegni –bis D.L. 73/2021, si ritiene opportuno introdurre una riduzione tariffaria per quelle categorie di utenze domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa dell'emergenza sanitaria, collegata alla diffusione del virus Covid-19, necessitano di sostegno agli oneri per TARI sulle utenze domestiche. In particolare il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, contribuisce, in misura pari al 50%, su istanza di parte e verificata la sussistenza dei requisiti, al pagamento della TARI.

I requisiti necessari per ottenere tale contributo sono i seguenti:

- a) presenza nel nucleo familiare di un minore portatore di handicap 100%
- b) di essere in possesso di una relazione predisposta dai servizi sociali attestante la situazione di disagio del proprio nucleo familiare;
- c) non essere proprietari di beni immobili, con l'esclusione dell'immobile di residenza, di beni mobili registrati, con esclusione dei mezzi utilizzati per disabili.

La verifica della sussistenza dei suddetti requisiti a) e c) oppure b) e c) è effettuata su tutti gli occupanti dell'immobile. L'intervento assistenziale riguarda esclusivamente l'abitazione di residenza.

L'istanza per ottenere l'agevolazione deve essere presentata entro il mese di gennaio, dell'anno a cui è riferita e solo limitatamente all'anno 2021 la comunicazione deve essere presentata entro il 15/09/2021.

ART. 23

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per i locali e le aree a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale con riferimento all'area di fatto coperta dal servizio, come perimetrata o di fatto servita ai sensi del comma 657 della L. 147/2013, ove la raccolta viene resa in maniera continuativa, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Dlgs 507/1993, ed in base ai percorsi che i mezzi del servizio stesso possono seguire.
2. Per gli insediamenti situati al di fuori del "Perimetro degli ambiti consolidati residenziali e produttivi del RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio)", così come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 22.12.2016, il tributo è dovuto nella misura del 40% quando la distanza dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti, come definito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 20.03.2017, supera i 400 metri. Tale distanza tiene conto dei percorsi svolti su strada pubblica e/o vicinale, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
3. Per gli immobili che si affacciano direttamente sulla strada pubblica e/o vicinale la distanza si calcola dal punto di raccolta dei rifiuti al confine di proprietà dell'area cortiliva di riferimento.

ART. 24

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

CAPO IV

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 25

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
- a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 26

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
- a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

ART. 27

POTERI DEL COMUNE

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ai sensi dell'art. 1 co 692 L. 147/13, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 28

ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. o PEC inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 o tramite ruolo coattivo DPR 602/73.
5. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12.
6. Ai fini delle dilazioni del pagamento delle somme risultanti da attività di accertamento, si rinvia a quanto previsto dal Regolamento delle entrate comunali.

ART. 29

SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 30 **RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute.

2. Il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI, nel rispetto di quanto previsto dal comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, deve essere effettuato con le seguenti scadenze: :

- 20 maggio – 1' rata (E' facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 20 maggio)
- 20 novembre – 2' rata
- Eventuale conguaglio successivo sulla base delle tariffe approvate per l'anno di riferimento.

3. La tassa viene corrisposta a titolo di acconto, per le rate precedenti al 1° dicembre,

La liquidazione dell'acconto è effettuata, fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o attraverso le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o PEC e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di pagamento/accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso di pagamento, inviato con raccomandata A.R., indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora. Nel caso in cui non sia effettuato il pagamento del citato avviso entro 60 giorni, costituisce omesso, parziale e/o tardivo versamento dovendosi considerare irrogata, decorso tale termine, la sanzione del 30% ai sensi dell'art. 17 comma 1 D.Lgs. 472/97 fissata dall'art. 13 comma 1 D.Lgs 174/97. L'avviso elenca anche le somme riliquidate.

5. Per l'anno 2014, in conseguenza della soppressione della Tares di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 2011, ed al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e velocizzare l'azione amministrativa, con la prima rata della Tari in scadenza al 16 luglio è liquidato anche il saldo della Tares relativa al 2013, positivo, portandolo in compensazione degli importi dovuti a titolo di Tari, ai sensi dell'articolo 1, comma 167 della legge n. 296 del 2006.

6. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

ART. 31 **DILAZIONI DI PAGAMENTO E INTERESSI**

1. Il Comune su richiesta del contribuente, può concedere, per importi pari o superiori a 500,00 euro entro il termine di 60 giorni dalla notifica nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento.

2. La richiesta di rateizzazione dovrà essere accompagnata da comprovati motivi in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà economica.

3. La rateizzazione non può essere concessa per periodi superiori a 12 mesi con rata minima di €. 100,00.

4. Sulle somme rateizzate verranno calcolati gli interessi come previsti dal regolamento delle entrate da calcolarsi a partire dalla data di scadenza del debito nei confronti del comune.
5. Qualora ad una delle scadenze non venga pagata anche una sola rata:
 - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione
 - il debitore decade dal beneficio delle sanzioni ridotte
 - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in una unica soluzione
6. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura stabilita dal Regolamento delle Entrate Comunali, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 32 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori all'importo di euro 12,00.
3. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità successive all'insorgere del credito.

ART. 33 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta annuale.
2. Il limite del versamento volontario e diretto da parte del contribuente è fissato in euro 2,50, in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del vigente regolamento delle entrate comunali. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno dal soggetto passivo e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ART. 34 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 come modificato dal D.Lgs. 156/2015, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34 bis TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 35 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore, per le modifiche apportate con il presente provvedimento, il 01/01/2021. Sono fatte salve le precedenti modificazioni con riferimento alle specifiche dinamiche temporali.

- 2.** Ai sensi dell'articolo 1, comma 704 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, essendo abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso, a partire dal 1° gennaio 2014, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento comunale che disciplinava l'applicazione della stessa TARES.
- 3.** Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 4.** I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

all. A)			
categorie utenze non domestiche			
TIPO ATT.	DESCRIZIONE		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme		
2	Cinematografi e teatri		
3	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta		
4	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre		
5	Stabilimenti balneari		
6	Sale esposizioni, autosaloni		
7	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante		
8	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante		
9	Case di cura e riposo		
10	Ospedali		
11	Uffici commerciali, , agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale		
12	Banche, istituti di credito e studi professionali		
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche all'ingrosso		
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari		
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		
16	Banchi di mercato beni durevoli settimanali		
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.		
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco		
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista		
20	Attività industriali con capannoni di produzione		
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo		
23	Mense, tavole calde, birrerie, hamburgerie		
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)		
25	Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, anche all'ingrosso		
26	Plurilicenze alimentari e/o miste		
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		
28	Ipermercati di genere misti		
29	Banchi di mercato generi alimentari settimanali		
30	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi		

ALLEGATO b)**AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER IL RICICLO DEI RIFIUTI****CER DESCRIZIONE Riduzione Q.V. (€/Kg.)**

EER (Elenco Europeo Rifiuti)	DESCRIZIONE	RIDUZIONE q.v. (€/kg.)
100903	SCORIE DI FUSIONE	0,10
100906	FORME E ANIME DA FONDERIA NON UTILIZZATE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLAE VOCI 100905	0,10
100908	FORME E ANIME	0,10
120117	MATERIALE ABRASIVO DI SCARTO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 12 01 16	0,10
150101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	0,10
150102	IMBALLAGGI IN PLASTICA	0,10
150103	IMBALLAGGI IN LEGNO	0,10
150104	IMBALLAGGI METALLICI	0,10
150105	IMBALLAGGI IN MATERIALI COMPOSITI	0,10
150106	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	0,10
150107	IMBALLAGGI IN VETRO	0,10
150203	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 150202	0,10
160214	APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI DA 160209 A 160213	0,10
160216	COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 160215	0,10
170401	RAME, BRONZO, OTTONE	0,10
170402	ALLUMINIO	0,10
170403	PIOMBO	0,10
170404	ZINCO	0,10
170405	FERRO E ACCIAIO	0,10
170406	STAGNO	0,10
170407	METALLI MISTI	0,10
170411	CAVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170410	0,10
170802	MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170801	0,10
170904	RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 170901,170902,170903	0,10
200101	CARTA E CARTONE	0,10

200102	VETRO	0,10
200108	RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE	0,10
200110	ABBIGLIAMENTO	0,10
200111	PRODOTTI TESSILI	0,10
200125	OLI E GRASSI COMMESTIBILI	0,10
200138	LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137	0,10
200139	PLASTICA	0,10
200140	METALLO	0,10
200201	RIFIUTI BIODEGRADABILI	0,10
200302	RIFIUTI DI MERCATI	0,10
020102	SCARTI DI TESSUTI ANIMALI	0,10
020103	SCARTI DI TESSUTI VEGETALI	0,10
020104	RIFIUTI PLASTICI (AD ESCLUSIONE DEGLI IMBALLAGGI)	0,10
020107	RIFIUTI DELLA SILVICOLTURA	0,10
020202	SCARTI DI TESSUTI ANIMALI	0,10
020203	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE	0,10
020304	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE	0,10
020401	TERRICCIO E RESIDUO DELLE OPERAZIONI DI LAVAGGIO DELLE BARBABIETOLE	0,10
020501	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE	0,10
020704	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE	0,10
020799	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	0,10
030101	SCARTI DI CORTECCIA E SUGHERO	0,10
030105	SEGATURA, TRUCIOLI, RESIDUI DI TAGLIO, LEGNO, PANNELLI DI TRUCIOLARE E PIALLACCI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 030104	0,10
030199	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	0,10
030301	SCARTI DI CORTECCIA E LEGNO	0,10
040109	RIFIUTI DALLE OPERAZIONI DI CONFEZIONAMENTO E FINITURA	0,10
040209	RIFIUTI DA MATERIALI COMPOSITI (FIBRE IMPREGNATE, ELASTOMERI, PLASTOMERI)	0,10
040210	MATERIALE ORGANICO PROVENIENTE DA PRODOTTI NATURALI (Es. GRASSO, CERA)	0,10
040221	RIFIUTI DA FIBRE TESSILI GREZZE	0,10

040222	RIFIUTI DA FIBRE TESSILI LAVORATE	0,10
070213	RIFIUTI PLASTICI	0,10
090107	CARTA E PELLICOLE PER FOTOGRAFIA, CONTENENTI ARGENTO O COMPOSTI DELL'ARGENTO	0,10